

**COMUNE DI BADESI***PROVINCIA DI SASSARI***VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N° 66 del registro	<b>OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs 19/08/2016 N. 175 e s.m.i. - Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2019. Individuazione partecipazione ad alienare o valorizzare.</b>
Data 28-12-2020	

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 18:00 in modalità video conferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L.18/2020 e del Decreto del Sindaco n.4/2020.

Alla Seconda convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>CONSIGLIERI</b>	<b>Qualifica</b>	<b>A/P</b>
<b>Mamia Giovanni Maria</b>	<b>Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>Addis Francesco</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>Stangoni Salvatore</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Piana Gianluigi</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Sanna Maria Rita</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Stangoni Anton Pietro</b>	<b>Consigliere</b>	<b>A</b>
<b>Serra Eleonora</b>	<b>Consigliere</b>	<b>A</b>
<b>Fara Antonio Giovanni</b>	<b>Consigliere</b>	<b>A</b>
<b>Gallus Francesco Antonio Graziano</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Piretta Antonio Adamo</b>	<b>Consigliere</b>	<b>A</b>
<b>Addis Chiara</b>	<b>Consigliere</b>	<b>A</b>
<b>Pirodda Roberto</b>	<b>Consigliere</b>	<b>P</b>
<b>Muzzolu Alice</b>	<b>Consigliere</b>	<b>A</b>

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede Giovanni Maria Mamia, nella sua qualità di Sindaco;
- Svolge compiti di collaborazione e Funzioni di Assistenza Giuridico Amministrativa, il Segretario Comunale ex artt. 97 P. 2 - D. Leg.vo 18/08/2000 n° 267, Maria Stella Serra. La seduta è Pubblica.
- Nominati scrutatori i Sigg.: \_\_\_\_\_

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, hanno espresso parere Favorevole.

- Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 in data 07.06.1990;
- Visto il D. Leg. vo 30 Marzo 2001 n. 165;

- Visto ed esaminato l'art. 38 Comma 5 del D. Leg. vo 18.08.2000 n. 267;  
In continuità di seduta

In conformità al Decreto sindacale n° 4 del 25.03.2020 "Misure di semplificazione in materia di organi collegiali ex art. 73 D.L. 17 marzo 2018", che disciplina, in assenza di regolamento e nel periodo emergenziale COVID- 19, le sedute del Consiglio Comunale in forma telematica tramite lo strumento video conferenza:

Risultano presenti in aula consiliare n° 6 componneti il Consiglio : Mamia G.M.- Addis F. - Sanna M.R. - Piana G.L. - Gallus F.- Pirodda Roberto ;

Risulta collegato da altra sede diversa in video conferenza 1 componente , Consigliere Comunale Stangoni Salvatore.

La video conferenza avviene in modalità sincrona in modo simultaneo ed in tempo reale attraverso l'utilizzo di skype con webcam e microfono perfettamente funzionanti.

PRESENTI n° 7 componenti il Consiglio su 13 assegnati – SEDUTA VALIDA

### **IL PRESIDENTE**

Procede all'illustrazione del presente punto all'odg; elenca di seguito le società partecipate di cui si conferma il mantenimento: Abbanoa spa e Società consortile per la programmazione e sviluppo Anglona arl;

Informa che per quanto concerne Società stl Sistema Turistico Locale Gallura - Costa Smeralda spa: - l'Ente con atto consiliare ha deliberato lo scioglimento;

- allo stato attuale non risulta nessuna comunicazione all'Ente sulla situazione inerente la fase di scioglimento e liquidazione della società;

- che l'ultimo bilancio societario adottato risale all'annualità 2013;

Terminata l'illustrazione si apre il dibattito

Comunica che il mantenimento da parte del Comune di Badesi della partecipazione nella Società consortile per la programmazione e sviluppo Anglona arl è dovuto unicamente alla realizzazione dell'intervento case dell'acqua e mobilità sostenibile, ma informa che la mancata realizzazione degli interventi in tempi ragionevoli comporterà il recesso dell'Ente dalla società consortile itata.

Terminata l'illustrazione si apre il dibattito

Il Consigliere Roberto Pirodda evidenzia che la Società consortile per la programmazione e sviluppo Anglona arl negli anni ha attuato nel Comune di Badesi ulteriori interventi di investimento in materia di opere pubbliche e non soltanto quelli elencati dal Sindaco;

Il Sindaco presisa che, allo stato attuale, la società consortile gestisce un unico finanziamento, inerente, per il Comune di Badesi, gli interventi macchinette dell'acqua e mobilità sostenibile ( pedalata assistita) e che dal 2003 ad oggi alcun intervento di investimento risulta attuato da parte della società; in quanto gli unici interventi di investimento sono imputabili alla disciolta Comunità Montana di Perfugas, alla quale il Comune di Badesi aderiva, prima nell'ingesso dell'Ente nella attuale Unione di Comuni Alta Gallura.

Terminato il dibattito

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP)”, il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l’acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

**Richiamato** l’articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l’obbligo di effettuare annualmente un’analisi dell’assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**Tenuto conto** che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l’adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell’articolo 20:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

**Ricordato** che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell’articolo 20, entro il 31 dicembre dell’esercizio;

**Ricordato** che questa Amministrazione ha regolarmente proceduto ad adottare, con delibera del Consiglio comunale n. 88 in data 27/09/2017 il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 23 settembre 2016, ai sensi dell’art. 24 del TUSP;

**Ricordato** che in tale piano si è ritenuto di procedere alla non alienazione ma bensì alla conservazione senza azioni di razionalizzazione delle seguenti partecipazioni:

– Società **ABBANOVA S.P.A**

– Società **CONSORTILE PER LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO ANGLONA A.R.L.**

**Vista** la Delibera del Consiglio Comunale n. 59 dell’11.11.2010 con la quale si è deciso lo scioglimento della società STL Sistema Turistico Locale Gallura – Costa Smeralda SPA;

**Viste** le determinazioni del Responsabile dell’area Amministrativa:

- n. 258 del 20.12.2010;
- n. 243 del 14.12.2011;
- n. 182 del 03.08.2012;

**Ritenuto** necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2019, ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP;

**Viste** le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei Conti, con allegato format per la revisione;

**Ricordato** che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

**Considerato** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

**Tenuto conto** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

**Vista** la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2019 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge:

**che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;**

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Visto** il d.lgs. 267/2000;

**Visto** il d.lgs. 165/2001;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con 7 voti favorevoli, espressi in forma palese, all' Unanimità

### **DELIBERA**

- 1) di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di procedere alla non alienazione ma bensì alla conservazione senza azioni di razionalizzazione delle seguenti partecipazioni:
  - **Società ABBANOVA S.P.A;**

**- Società CONSORTILE PER LA PROGRAMMAZIONE E LO SVILUPPO ANGLONA A.R.L.;**

**DI DARE ATTO CHE per quanto concerne la Società STL SISTEMA TURISTICO LOCALE GALLURA – COSTA SMERALDA SPA:**

- Vengono confermate le misure di razionalizzazione già assunte con delibera del Consiglio Comunale n° 59 del 11.10.2010 e le seguenti determinazioni del Responsabile dell'Area Amministrativa : n° 258/2010; 242/2011; 182/2012 , già richiamate nella delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 27.12.2017, in quanto non si rilevano nuovi elementi rispetto agli anni intercorsi: deposito del bilancio di liquidazione nel 2013, inattiva, ancora presente nel registro delle imprese, e constatato che ai sensi dell'art.20 comma 9 del D. Lgs. 175/20016, la cancellazione è demandata d'ufficio al conservatore del registro delle imprese;

3) di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

4) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta Comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, entro il 31 dicembre 2020, in occasione della revisione periodica annuale delle partecipazioni;

5) di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;

6) di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP, secondo le modalità stabilite ai sensi del D. M 25 gennaio 2015;

Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
( Giovanni Maria Mamia)  
*f.to*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Maria Stella Serra)  
*f.to*

<b>PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA</b> Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267	<b>FAVOREVOLE</b>
<b>DATA 21-12-2020</b>	<b>Responsabile dell'area</b> f.to Giovanna Maria Morittu

### IL FUNZIONARIO INCARICATO

Visti gli atti di ufficio;  
Visto lo Statuto Comunale;

#### A T T E S T A

Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione dal 04-01-2021, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nell'albo pretorio informatico del sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 Giugno 2009 n. 69) ed è stata inviata, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/200) e (art. 30 L.R. 38/94 e ss.mm.)

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-01-2021;
- perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte dell'Organo competente essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 della L.R. 38/94, dell'art. 2 del D.a. 360/2002 e dell'art. 2 del D.A. 3/2004 senza che il servizio territoriale degli EE.LL. abbia comunicato provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;
- CHE è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ per i seguenti motivi: \_\_\_\_\_;

**Badesi 04-01-2021**

**Il Funzionario Incaricato**  
( Giovanna Maria Morittu)  
*f.to*

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO**

**Badesi 04-01-2021**